Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 novembre 1936 - ANNO XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-36

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 30 novembre 1936-XV, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Sorteggio degli Uffici.*

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel nome del Re (1253).

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale (1299).

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, contenente norme per la riforma della legislazione venatoria (1249).

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 860, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Tirana il 19 marzo 1936, fra l'Italia e l'Albania (1252).

5. — Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » di Venezia a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica (1254).

6. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile (1255).

7. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n 903, concernente la costituzione in Cassano d'Adda di un nuovo circolo ospedaliero (1256).

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 913, che stabilisce il trattamento di pensione per il personale del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate in servizio presso la Regia aeronautica (1257).

9. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, recante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata (1258).

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della nuova sede dell'Istituto « Luce » e del Centro sperimentale di cinematografia in Roma (1261).

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 937, che abolisce i limiti d'impegno speciali per la concessione di sussidi in capitale nell'esecuzione di opere igieniche (1262).

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1039, concernente la sistemazione dei brigadieri e vice-brigadieri di pubblica sicurezza fuori quadro (1265).

13. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici (1267).

14. — Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra (1268).

15. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, relativo alla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nello Stato Maggiore (1269).

16. — Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1130, contenente norme intese a chiudere il servizio per il risarcimento dei danni di guerra (1270).

17. — Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1092, che estende al caso di operazioni coloniali e nei territori comunque dichiarati in stato di guerra, le disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato addetto od al seguito dell'esercito in guerra (1271).

18. — Conversione in legge del R. decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924 (1272).

19. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti (1273).

20. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1159, concernente la concessione di un assegno vitalizio straordinario annuo di L. 24.000 lorde alla signora Giuseppina Crispi vedova Bonanno, principessa di Linguaglossa (1274).

21. — Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18 (1275).

22. — Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria (1276).

23. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, col quale si autorizza la spesa di L. 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della città penitenziaria (1277).

24. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, con il quale sono state dettate norme circa la sistemazione della zona Dantesca in Ravenna (1278).

(5801)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1936-XIV, n. **1978.**

Autorizzazione dell'aumento del capitale della « Azienda Carboni Italiani - A.CA.I. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 190;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere ad un aumento del capitale dell'« Azienda Carboni Italiani - A.CA.I. »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzato l'aumento del capitale dell'« Azienda Carboni Italiani - A.CA.I. » da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

La somma di lire 25 milioni, da erogarsi entro il 31 marzo 1937, potrà essere dallo Stato corrisposta all'Azienda in uno o più versamenti, con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima.

Art. 2. — I Ministri per le finanze e per le corporazioni sono autorizzati a consentire, con proprio decreto, un ulteriore aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani, fino all'importo complessivo di lire 100 milioni.

Tale aumento, da effettuarsi con le stesse norme di cui al secondo comma del precedente articolo, non potrà in ogni caso aver luogo prima del 1° luglio 1937.

Art. 3. — All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione, che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale.

Art. 4. — Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979.

Norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione al personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, col quale il trattamento del precedente decreto viene esteso al personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al fondo pensioni e proveniente da Ferrovie secondarie;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, col quale il trattamento suddetto viene esteso ad altre categorie di personale non proveniente da Ferrovie secondarie e rimasto iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, e la relativa legge di conversione 7 aprile 1921, n. 369, contenenti disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato,

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere, mediante interpretazione autentica, a rendere uniforme per tutto il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sia iscritto al Fondo pensioni che soggetto al trattamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il computo in pensione delle competenze accessorie e conseguentemente le trattenute da applicarsi sulle competenze stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti da Ferrovie secondarie e non iscritti al Fondo pensioni e alle altre categorie di agenti non provenienti da Ferrovie secondarie contemplati nel R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, ai quali, a norma del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e dello stesso R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, sia applicabile il trattamento di previdenza di cui al regolamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, le trattenute per la pensione da praticarsi sulle competenze accessorie nonchè la valutazione ai fini della pensione delle competenze stesse, saranno effettuate nei limiti e nella misura stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato iscritto al fondo pensioni col R. decreto-legge n. 2128, del 24 settembre 1923, e nei modi di cui al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, modificato con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e i Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1980.

Trasformazione del Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia in « Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente l'erezione in ente morale del Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia, eretto in ente morale di piena capacità giuridica col R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, assume, in luogo di quella attuale, la denominazione di « Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti nello statuto annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo statuto approvato col predetto R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 82. — MANCINI.

Statuto della « Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

Art. 1. — Il Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia, con sede in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, costituito sotto l'egida di S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia Duca di Genova, ed eretto in ente morale di piena capacità giuridica con R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, assume, in luogo di quella attuale, la denominazione di « Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

Il presente statuto determina gli scopi e disciplina il funzionamento dell'Ente.

Art. 2. — Sono scopi dell'Ente:

a) agevolare la provvista di nuovi mezzi di lavoro da parte dei pescatori che hanno perduto completamente i propri in conseguenza di fortunali o di altri sinistri;

b) facilitare la provvista di nuovi attrezzi da parte delle piccole aziende pescherecce rimaste inattive per avverse circostanze;

c) svolgere azione di propaganda per la valorizzazione della pesca nazionale e delle attività ad essa connesse, con speciale riguardo al consumo dei prodotti ittici.

Art. 3. — L'Ente è autorizzato a ricevere per il proprio funzionamento contributi dalle Amministrazioni dello Stato, Amministrazioni delle organizzazioni di categoria operanti nel campo della pesca, nonchè da enti, ditte e persone.

Art. 4. — È istituita la categoria degli « Amici della Fondazione Littoria per la piccola pesca » per mezzo del versamento di quota annua di almeno L. 50.

Il versamento, una volta tanto, della quota di L. 1000 attribuisce in perpetuo la qualifica di « Amico della Fondazione Littoria per la piccola pesca ».

Art. 5. — Gli organi per l'amministrazione dell'Ente sono i seguenti:

a) il Consiglio direttivo;

b) la Giunta di presidenza.

Art. 6. — Fanno parte del Consiglio direttivo:

1° il presidente;

2° il vice presidente;

3° il consigliere segretario generale.

I suddetti componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

4° il vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

5° l'ispettore generale capo dell'Ispettorato tecnico della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

6° il direttore capo della Divisione amministrativa dei servizi della pesca presso l'accennato Ministero;

7° i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, e delle Organizzazioni di categoria che contribuiscono al funzionamento dell'Ente;

8° un rappresentante dei Consorzi per la tutela della pesca nelle acque interne nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

9° un rappresentante dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

Art. 7. — Il Consiglio direttivo:

a) formula i programmi generali dell'attività dell'Ente;

b) delibera sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

c) appresta i conti consuntivi ed i resoconti morali e tecnici dell'esercizio, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) delibera su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporgli.

Art. 8. — Il Consiglio direttivo è convocato, in via ordinaria, in Roma almeno due volte all'anno, ed, in via straordinaria, sempre che sarà ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza, anche in sede diversa da quella di Roma.

Il Consiglio direttivo può deliberare, purchè sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Art. 9. — La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere segretario generale del Consiglio direttivo e da tre membri scelti dal presidente in seno al Consiglio direttivo medesimo.

Art. 10. — La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli orgamenti che il presidente ritenga di sottoporle;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulle materie affidate al Consiglio direttivo a senso dell'art. 7.

Art. 11. — La Giunta è convocata dal presidente.

Essa delibera purchè sia presente almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Art. 12. — Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 13. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Esso firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza.

Il presidente, in caso di assenza, è sostituito dal vice presidente. Il consigliere segretario generale coadiuva il presidente ed il vice presidente nelle loro funzioni.

Art. 14. — Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 15. — Per irregolarità o deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza e nominare un commissario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente, con i poteri di detti organi.

L'Ente potrà essere sciolto per il determinarsi di condizioni che ne rendano superflua l'attività.

Allo scioglimento dell'Ente sarà provveduto con decreto Reale su parere del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Con lo stesso decreto sarà provveduto anche circa la destinazione dei beni dell'Ente.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. — Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio direttivo dovrà deliberare sul testo del regolamento interno dell'Istituto, che conterrà le disposizioni riguardanti il personale, l'ordinamento degli uffici, l'amministrazione dell'Ente e tutte quelle altre norme che verranno ritenute opportune per il buon funzionamento di esso.

Roma, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re ed Imperatore:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. **1981.**

Norme regolamentari per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, sul diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, che istituisce il diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati del casellario;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 778;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

RILASCIO DEI CERTIFICATI.

Art. 1. — Il privato può richiedere il certificato penale a suo nome, per corrispondenza o per mezzo di terze persone.

In questo caso la persona incaricata, previa esibizione dei documenti necessari ad attestare la sua identità personale, deve presentare la richiesta dell'interessato e sottoscriverla indicando anche il proprio domicilio.

Tali richieste, e relativi documenti, che non siano stati restituiti, devono essere conservati nell'Ufficio del casellario giudiziale, in ordine alfabetico, per cinque anni dalla data.

Restano ferme le disposizioni in vigore che riguardano la richiesta dei certificati concernenti un'altra persona, a sensi dell'art. 607 cap. Codice procedura penale e le richieste fatte dalla pubblica amministrazione e dalle aziende incaricate di pubblici servizi a norma dell'art. 25 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778.

Art. 2. — Il diritto d'urgenza è dovuto tanto sui certificati da rilasciarsi in carta libera, quanto su quelli in carta da bollo.

La marca, apposta al certificato per la riscossione di questo diritto, deve essere annullata mediante applicazione del sigillo d'ufficio.

Art. 3. — Il prelevamento presso gli Uffici del registro delle marche speciali, per la riscossione del diritto d'urgenza, nonchè della carta da bollo e delle marche per la legalizzazione delle firme occorrenti per il rilascio dei certificati del casellario, può essere effettuato per mezzo della cancelleria del Tribunale.

REGISTRO DEI CERTIFICATI.

Art. 4. — Il registro dei certificati penali di cui all'art. 27 del regolamento sul casellario, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, consta di tre parti distinte.

Nella parte prima saranno registrati i certificati rilasciati alle autorità giudiziarie ordinarie e speciali per ragione di giustizia penale; alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende incaricate di pubblici servizi, per provvedere ad atti delle loro funzioni a sensi dell'art. 606, Codice procedura penale.

Nella parte seconda saranno registrati i certificati rilasciati a richiesta dei privati, sia in carta libera che in carta da bollo.

Nella parte terza saranno registrati i certificati rilasciati con urgenza.

Art. 5. — Per ognuna delle parti del registro, indicato nell'articolo precedente, la numerazione sarà progressiva annuale, e in ogni certificato rilasciato ai privati sarà riportato, in alto a destra, il numero corrispondente.

Nella parte seconda e terza del registro dovranno essere indicati il cognome, nome, paternità, e, nelle grandi città, anche l'abitazione della persona alla quale viene consegnato il certificato, nonchè i documenti esibiti dal richiedente per provare la sua identità personale o esibiti per giustificare la richiesta fatta da terze persone.

Art. 6. — La parte del registro, relativa ai certificati da rilasciarsi con urgenza, prima di essere messa in uso, sarà numerata e firmata in ciascun foglio dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, e, nell'ultima pagina, con dichiarazione firmata dallo stesso magistrato, dovrà farsi constare del numero dei fogli di cui si compone.

Il registro dei certificati penali dovrà essere conservato nell'Ufficio del casellario giudiziale per cinque anni.

Art. 7. — Alla fine di ogni semestre il segretario presenterà il registro dei certificati rilasciati con urgenza al procuratore del registro, il quale, fatti i debiti accertamenti, apporrà il visto di chiusura con la dichiarazione del numero delle marche speciali usate nel semestre, restituendo il registro stesso, non più tardi del terzo giorno successivo a quello della sua presentazione.

Art. 8. — Due volte l'anno, il 10 gennaio e il 10 luglio, il procuratore del Re comunicherà all'Ufficio del casellario centrale il numero dei certificati rilasciati con urgenza, durante il semestre precedente, distinguendo il numero di quelli rilasciati in carta libera da quelli in carta da bollo.

Art. 9. — Qualora il procuratore del Re accerti che, nel funzionamento del casellario locale, o nel servizio della compilazione delle schede presso qualcuno degli uffici del circondario, si verifichino gravi ritardi non imputabili al personale degli uffici stessi, e tali da non potersi sollecitamente eliminare con mezzi ordinari, ne dovrà informare l'Ufficio del casellario centrale, specificando l'entità della pendenza e i motivi che vi hanno dato causa, e facendo motivate proposte per lavoro straordinario, indicando il numero delle ore che si presumono necessarie per provvedere alla regolarizzazione del servizio e i nomi dei funzionari da adibirvi.

Art. 10. — Il Ministero di grazia e giustizia, esaminata la proposta, autorizzerà, ove sia il caso, la esecuzione del lavoro straordi-

nario, fissando il periodo di tempo entro il quale la pendenza dovrà essere eliminata e il numero massimo delle ore che potranno essere retribuite, nei limiti delle somme disponibili, salva, in ogni caso, la osservanza delle norme di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 11. — Allo scadere del termine di cui all'articolo precedente, il Procuratore del Re si accerterà che il lavoro è stato eseguito, e ne riferirà al Ministero di grazia e giustizia, allegando un elenco nominativo con il numero delle ore eseguite da ciascun funzionario, e l'attestazione del capo dell'ufficio dalla quale risulti che, nella esecuzione del lavoro, si sono verificate, da parte del funzionario, prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di ufficio.

Per il personale addetto al casellario centrale si dovrà attestare, altresì, che il personale incaricato del lavoro è addetto permanentemente all'ufficio stesso.

Art. 12. — Il pagamento dei premi di operosità e di rendimento sarà disposto dal Ministero di grazia e giustizia mediante mandati diretti, sia a favore del personale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, sia a favore del personale addetto permanentemente al casellario centrale presso il Ministero stesso.

Art. 13. — Fino a quando non sarà provveduto alla istituzione delle speciali marche da bollo, saranno usate marche da L. 2 con la dicitura « Casellario giudiziale - Diritto d'urgenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munto del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1982.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Domenicane, in Camerino (Macerata).

N. 1982. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane, in Camerino (Macerata), e viene autorizzato il trasferimento a favore del su indicato Monastero di immobili del complessivo valore di L. 28.400, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1983.
Autorizzazione all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ad accettare una donazione.

N. 1983. R. decreto 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano viene autorizzata ad accettare una donazione di titoli fruttanti l'annua rendita di L. 50.000, disposta in favore dell'Istituto di economia « Ettore Bocconi » annesso all'Università stessa, dalla nobil donna Javotte Manca di Villahermosa, vedova del senatore Ettore Bocconi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1984.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Ancona.

N. 1984. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Ancona ed annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Alessandria è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge dell'art. 4 dello statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. geometra Giuseppe Benedetto è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 398.

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Alessandria come « Istituto fascista autonomo provinciale ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per la attuazione della legge sopraindicata approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 23 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 28 ottobre 1909 con il quale l'Istituto per le case popolari di Alessandria fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 17 agosto 1936;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Alessandria è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1936-XV, e i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1936-XV.
Modificazioni alle tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927-VI, che affida all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico, già amministrata dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1931-IX, che approva le norme e le tariffe per l'esercizio degli apparecchi di carico e scarico suddetti, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte di cui ai decreti Ministeriali 10 ottobre 1934-XII, 27 marzo 1936-XIV e 30 settembre 1936-XIV;

Sulla proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato all'Azienda;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico. — Con decorrenza dal 18 settembre 1936-XIV, la tariffa relativa ai ricarichi di carbone da deposito a chiatta o vagone o carro, di cui al n. 1 delle tariffe per l'esercizio degli apparecchi di carico e scarico esistenti sulle calate del porto di Savona, approvate col decreto Ministeriale 27 marzo 1936-XIV, è ridotta da L. 1,50 a L. 1,25 a tonnellata.

Roma, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(5779)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 16 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(5805)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 17 novembre 1936-XV, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato.

(5806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1936-XV - N. 224.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,85	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,30	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,28	Rendita 3,50 % (1906)	74,725
Austria - (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,80
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	53,675
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,30
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,05
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,05
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,225
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,25
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,65
Norvegia (Corona)	4,7050	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,625
Olanda (Fiorino)	10,26	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale postale telegrafico.

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria e l'elenco del personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, in servizio al 31 dicembre 1935-XIV.

(5796)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Pavesi Giuseppe e Ranzini, di Milano, contrassegnati col n. 153, sono stati deformati, avendo la ditta medesima cessato la fabbricazione di argenteria.

(5797)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione della Ditta « L. Tallia » di R. De Marchi, di Torino, contrassegnati col n. 25, sono stati deformati.

(5798)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di insediamento del Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti Maria SS.ma della Cintura di Palermo, e nomina del presidente il Comitato stesso.

Alle ore 16 del giorno 12 novembre 1936-XV — a seguito della comunicazione avuta dal commissario liquidatore, cav. dott. Giuseppe Catalanotto — si riuniscono i sottoscritti componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti Maria SS.ma della Cintura di Palermo, posta in liquidazione con provvedimento di S. E. il Capo del Governo, in data 16 ottobre 1936-XIV.

Dopo breve discussione si procede, a maggioranza di voti, alla nomina del presidente il Comitato stesso nella persona del dott. Maurizio Catti fu Ernesto.

Dott. Maurizio Catti - Dott. Vincenzo Corona - Rag. Salvatore Ponte.

(5807)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 9 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado XI, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, convertito in legge con legge 21 giugno 1934, n. 1219;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il decreto del capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento di concorsi durante l'anno 1937-XIV, per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a nove posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A sette dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale. A due dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della licenza dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2. — Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo

e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione nonchè del numero della tessera dell'anno XV.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione perdura ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai due precedenti comma, i certificati comprovanti la iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato i 30 anni di età.

Il suddetto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed è portato a 39 anni per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo si prescinde dal limite massimo di età;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede almeno da un anno, ed, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente inoltre esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti con o senza prole o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornata, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè;

a) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma di licenza della sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore.

Non sono valevoli, per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti.

E' data la facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante certificato rilasciato dalle autorità marittime competenti;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3. — I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla pre-

sentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4. — Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5. — Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6. — Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2) Legislazione del lavoro e diritto corporativo;

3) Tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno) sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai licenziati della sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Legislazione del lavoro e diritto corporativo;

2) Ragioneria e computisteria;

3) Nozioni di economia generale e corporativa;

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento) su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia su nozioni di statistica metodologica.

Art. 7. — Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi di ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8. — Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute;

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454 e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9. — I vincitori del concorso, tanto se periti tecnici industriali che licenziati della Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10. — La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio d'amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori superiori e di un ispettore capo del ruolo predetto;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 7°;

e) di un professore insegnante tecnologia industriale di un Regio istituto del Regno (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

f) di un professore insegnante ragioneria di un istituto superiore o in un istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6°, (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai licenziati della Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore).

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire con voto deliberativo tanto il professore insegnante tecnologia quanto il professore insegnante ragioneria e il magistrato, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(5767)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.